

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv.(omissis), con richiesta pervenuta in data (omissis), rappresenta di aver ricevuto presso il proprio studio, su richiesta del centro di assistenza della (omissis), una persona di 65 anni, dichiarata interdetta dal Tribunale di (omissis) da oltre venti anni, che le ha chiesto di rappresentarla e difenderla nel procedimento di revoca dell'interdizione che la stessa vorrebbe promuovere, atteso che sono rimaste infruttuose le richieste a tal fine dalla stessa formulate al tutore, al protutore, ai parenti, al giudice tutelare ed al pubblico ministero.

L'Avv. (omissis) chiede che il Consiglio dell'Ordine di Roma voglia esprimere parere circa eventuali proprie responsabilità, anche disciplinari, ove, come intenderebbe, intraprendesse il giudizio di revoca della interdizione giudiziale, autenticando la firma della cliente e assistendo la stessa nella causa tenuto conto che questa, da un punto di vista sostanziale, parrebbe aver da tempo recuperato il pieno raziocinio, circostanza di cui potrebbe essere data dimostrazione nel corso del predetto giudizio; infine, l'Avv. (omissis) rappresenta di non aver chiesto compensi.

Il Consiglio

udito il Consigliere Aldo Minghelli, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Antonella Lo Conte

considerato che

in conformità a quanto previsto dalla "nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (**Legge 31 dicembre 2012 n. 247**) "*l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge ed alle regole deontologiche*" (**art. 2**, comma 4) ed "*il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare*" (**art. 3**, comma 3;)

il "nuovo codice deontologico" (pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014) individua le condotte a rilevanza disciplinare, disponendo che "*costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V e VI*" la violazione dei doveri indicati nella parte generale del codice medesimo;

rilevato che

- è dovere dell'Avvocato svolgere l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa (**art. 9**);

- in particolare è dovere dell'Avvocato svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione ed è dovere dell'Avvocato non accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza, in conformità a quanto previsto **dall'art. 12** ("**dovere di diligenza**") e **dall'art. 14** ("**dovere di competenza**");

fermo restando che non rientra tra i poteri ed i compiti del Consiglio dell'Ordine esprimere pareri in ordine alla interpretazione delle norme sostanziali e processuali, che l'Avvocato è tenuto ad applicare nello svolgimento dell'attività professionale, nel rilevare le pronunce di legittimità che confermano - in via generale - la conservazione della capacità di agire e contraddire in capo all'interdetto ai fini della difesa dello *status* (da ultimo: Cassazione civile, sez. I, n. 2401 del 9 febbraio 2015)

ritiene che

l'Avvocato debba conformare la propria attività ai doveri generali prescritti dalla nuova legge professionale e dal nuovo codice deontologico e che sia allo stesso rimessa la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti - nella specifica fattispecie - per l'accettazione dell'incarico professionale allo stesso richiesto ed alla individuazione delle modalità di svolgimento dello stesso.

Parole/frasi chiave:

*art. 2; art. 3; art. 9; art. 12; art. 14; disciplina della professione di **avvocato; doveri e deontologia; doveri di **probità, dignità, decoro e indipendenza; dovere di **diligenza; dovere di **competenza.*********